

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 1951

(52^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo » (N. 1417) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 463
TARTUFOLE	465
CARELLI	465 e <i>passim</i>
CONTI	466
GORTANI	466
DI ROCCO	466

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Ristori, Saggiaro, Salomone, Spezzano, Tartufoli, Tripepi.

Intervengono altresì il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo » (N. 1417) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo ».

Nella riunione del 10 gennaio 1951, come i colleghi ricorderanno, la discussione fu sospesa dopo che la Commissione respinse la proposta, fatta dai senatori Carelli e Menghi, di non passare all'esame dell'articolo unico del presente disegno di legge. Dobbiamo ora, quindi, procedere all'esame dell'articolo unico anzidetto, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, può in seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agri-

coltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura autorizzare, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

1° quando si accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

2° quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;

3° quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

« Il Prefetto può, altresì, con proprio decreto autorizzare l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia richiesto per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

« Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

« Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo articolo 4 ».

A questo articolo unico sono state presentate varie proposte di emendamenti.

Una prima proposta di emendamento, presentata nella riunione del 10 gennaio 1951, è del senatore Conti e mira a sostituire ai primi tre commi dell'articolo unico i seguenti:

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Quando l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia accertato la necessità dell'abbattimento di alberi di olivo sia per morte fisiologica della pianta o per permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause invincibili, o quando l'eccessiva fittezza danneggi l'oliveto, o quando l'abbattimento si renda assolutamente indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario,

il Prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, autorizza l'abbattimento.

« Il Prefetto autorizza, altresì, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia richiesto per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione ».

Lo stesso senatore Conti, però, nella riunione odierna ha presentato, insieme al senatore Di Rocco, un altro emendamento inteso a sostituire all'ultimo comma dell'emendamento da lui proposto nella riunione del 10 gennaio 1951 e, per conseguenza, al terzo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge un altro comma così concepito:

« Il Prefetto respinge la richiesta di abbattimento di alberi di olivo anche se motivata per l'esecuzione di opere di pubblica utilità o per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione ove il Comitato provinciale dell'agricoltura abbia pronunciato decisione contraria all'abbattimento ».

Un'altra proposta di emendamento, presentata nella riunione del 10 gennaio 1951, è del senatore Gortani e mira a correggere un evidente errore materiale nel numero 1 del secondo comma dell'articolo unico in esame. Invece di dire, infatti, « quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività » occorre dire « quando sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività ».

V'è, poi, un'altra proposta di emendamento, presentata dal senatore Di Rocco nella riunione del 10 gennaio 1951, intesa a sostituire, nel terzo comma dell'articolo unico in esame, alla parola « richiesto » la parola « indispensabile ».

Il senatore Carelli, poi, nella riunione odierna, ha presentato una proposta di emendamento mirante a sostituire al numero 3° del secondo comma e al terzo comma dell'articolo unico in esame un comma così concepito:

« Il Prefetto, previo parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, può altresì autorizzare l'abbattimento di alberi di olivo, qualora esso sia richie-

sto per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di opere di pubblica utilità e per la costruzione di fabbricati ad uso di abitazione ».

V'è, infine, una proposta, presentata dai senatori Spezzano e Menghi nella riunione odierna, intesa a sostituire al testo dell'articolo 1, non modificato dal presente disegno di legge, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, un altro del seguente tenore:

« È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'articolo 2.

« Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali ».

Procediamo all'esame di quest'ultima proposta, fatta dai senatori Spezzano e Menghi, che, in quanto mira a sostituire al testo dell'articolo 1, non modificato dal disegno di legge in discussione, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, il testo di cui ora ho dato lettura, ha necessariamente la precedenza sulle altre proposte di emendamenti.

TARTUFOLI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di emendamento, fatta dai senatori Spezzano e Menghi, al testo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, perchè per evitare l'abbattimento di un gran numero di alberi di olivo occorrono non già divieti generici, ma norme precise come quelle contenute nella proposta fatta dagli stessi senatori Spezzano e Menghi.

CARELLI. Sono d'avviso che la proposta in esame, fatta dai senatori Spezzano e Menghi, non risponda alle esigenze di tutela del nostro patrimonio olivicolo perchè con essa si dà facoltà agli agricoltori di abbattere entro un dato periodo di tempo un certo numero di piante di olivo, mentre il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, stabiliva il divieto di abbattere anche una sola pianta di olivo. In altri termini, ho il timore che, contro gli stessi intendimenti dei suoi

presentatori, senatori Spezzano e Menghi, la proposta in esame costituisca per gli agricoltori una minor remora all'abbattimento degli alberi di olivo rispetto alla remora stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Per questi motivi dichiaro che voterò contro la proposta di emendamento, fatta dai senatori Spezzano e Menghi, al testo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale già citato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dai senatori Spezzano e Menghi, di sostituire al testo dell'articolo 1, non modificato dal disegno di legge in discussione, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, il testo di cui già è stata data lettura. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Dovremmo ora procedere all'esame dei vari emendamenti proposti al secondo e al terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge, emendamenti dei quali già è stata data lettura. Avverto, però, che il senatore Medici ha presentato in questo momento una proposta di emendamento, nella quale, sia pure con formulazione diversa, si tien conto, a mio avviso, dei criteri a cui sono ispirati gli emendamenti già proposti. La proposta di emendamento del senatore Medici è intesa a sostituire al secondo e al terzo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge i seguenti:

« Il Prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

1° quando sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

2° quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;

3° quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

« Il Prefetto autorizza, altresì, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione ».

CONTI. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti e di aderire all'emendamento proposto dal senatore Medici.

GORTANI. Anch'io aderisco all'emendamento proposto dal senatore Medici.

DI ROCCO. Anch'io dichiaro di aderire all'emendamento presentato dal senatore Medici.

CARELLI. Sono anch'io favorevole allo emendamento del senatore Medici e per conseguenza ritiro la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Medici, intesa a sostituire al secondo e al terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame i due commi dei quali già è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame degli ultimi due commi dell'articolo unico del presente disegno di legge, per i quali non v'è alcuna proposta di modificazione:

« Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

« Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo articolo 4 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i commi anzidetti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti il testo, risultante dagli emendamenti ora approvati, dell'articolo unico del presente disegno di legge:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'articolo 2.

« Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.

« Art. 2. — Il Prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

1) quando sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

2) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;

3) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

« Il Prefetto autorizza, altresì, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

« Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

« Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

52^a RIUNIONE (11 gennaio 1951)

delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo articolo 4 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(*È approvato*).

Avverto che, in seguito agli emendamenti apportati all'articolo unico del presente disegno di legge, occorre emendare il titolo del

disegno di legge stesso, nel senso, cioè, che alle parole « modifica dell'articolo 2 », è necessario sostituire le parole « modifica degli articoli 1 e 2 ».

Metto, pertanto, ai voti la modificazione anzidetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvata*).

La riunione termina alle ore 11,15.